



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PUGLIA, DONNO, VACCARO, VANIN, GIANNUZZI,
NATURALE, LANZI, TRENTACOSTE, DE LUCIA, LANNUTTI, ANGRISANI e
BOTTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 2020

Misure per la tutela dell’agente nel contratto di agenzia

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge modifica la disciplina del contratto di agenzia di cui agli articoli da 1742 a 1753 del codice civile.

Tali modifiche nascono dall'esigenza di tutelare la posizione degli agenti di commercio rispetto ai preponenti.

La finalità sottesa a tale intervento è quella di offrire agli agenti di commercio una forma di tutela *ex lege* che rinvii la sua *ratio* nella particolare condizione di debolezza socio-economica che li differenzia dai lavoratori autonomi *tout court*; debolezza riconosciuta anche dall'elaborazione giurisprudenziale.

Gli agenti, pertanto, necessitano di una forma di protezione sociale diversa e ulteriore rispetto a quella ritenuta sufficiente per la categoria dei lavoratori autonomi.

È opportuno mettere in evidenza che si tratta di una forma di debolezza economica e non informativa, ipotesi che invece caratterizza i rapporti commerciali tra imprese e consumatori. Questa forma di debolezza avvicinerrebbe, dunque, la posizione degli agenti alla debolezza economica che caratterizza il cosiddetto « terzo contratto », ovvero quello concluso tra un imprenditore « forte » e un imprenditore « debole », materia disciplinata dalla legge 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive), diversamente dal « secondo contratto » che caratterizza la categoria dei contratti del consumatore.

La suesposta ripartizione si iscrive tra i modelli contrattuali che realizzano una « contrattazione tra diseguali », ovvero tra soggetti che presentano differenti posizioni informative e/o economiche e che si diffe-

renziano dal modello contrattuale di « diritto comune » relativo al « contratto tra eguali ».

Con le disposizioni di cui all'articolo 1 si impone al preponente, nel caso di previsione di una clausola contrattuale imposta mediante schemi contrattuali predefiniti o di clausola oggetto di libera pattuizione che impedisca all'agente di assumere l'incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra loro o gli impone altrimenti un vincolo di esclusiva, di versare all'agente una retribuzione minima annua, al fine di temperare la perdita di un maggior guadagno che l'agente avrebbe conseguito lavorando contemporaneamente per più ditte.

Con la disposizione di cui dell'articolo 2 si predispone uno strumento di tutela privatistico dell'agente.

All'articolo 2 si stabilisce la nullità delle clausole con le quali il preponente può modificare *in peius*, in qualsiasi momento e a proprio piacere, la lista dei clienti direzionali, la zona assegnata all'agente o il *quantum* della provvigione, senza che l'agente possa vantare alcun diritto a indennità.

Il divieto posto *ex lege* determina la necessità di provvedere alla modifica degli accordi economici collettivi del 26 febbraio 2002, stipulati nel settore del commercio.

In tale stipulazione negoziale, l'articolo 3 prevede la possibilità di accettare modifiche lievi, medie o sensibili entro trenta giorni dalla loro comunicazione da parte del preponente. Qualora le modifiche non vengano accettate tale comunicazione costituisce preavviso della cessazione del rapporto di agenzia.

Questa possibilità viene preclusa dalla disposizione in esame che sancisce la nullità

di clausole che prevedano siffatta forma di modifica.

È statuito il rimedio « forte » della nullità, stante la pregnanza degli interessi tutelati, con conseguente affermazione dello strumento caducatorio sintomo della volontà di tutelare un interesse generale.

Si osserva che la nullità come istituto generale è disciplinata dell'articolo 1418 del codice civile, il quale comprende le nullità testuali nei casi stabiliti dalla legge, quelle strutturali caratterizzate dall'assenza di un elemento essenziale del contratto, quelle funzionali o da disvalore nel caso in cui la causa, l'oggetto o il motivo siano illeciti. Infine, le nullità virtuali che si hanno quando il contratto è contrario a norme imperative « salvo che la legge disponga diversamente ».

È opportuno mettere in evidenza che l'articolo 2 presenta un modello di nullità che è caratterizzato da precipue differenze rispetto a quello previsto dalla materia consumeristica.

Trattandosi di una nullità volta a tutelare la posizione di debolezza economica e contrattuale dell'agente e non l'asimmetria informativa che connota i contratti con il consumatore, si rinviene una forma di nullità testuale non parziale, determinando l'invalidità della clausola che ne è colpita e dell'intero contratto se quest'ultima assume un ruolo determinante nell'economia del negozio e non necessaria, non essendo il rimedio caducatorio l'unico strumento previsto per tutelare le ragioni del preponente.

Dalla precedente enucleazione emerge in modo dirimpante la differenza di siffatta

forma di nullità da quella « di protezione » prevista all'articolo 36 del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Quest'ultima, infatti, si atteggia quale nullità testuale, necessaria, essendo l'unico rimedio posto a tutela del consumatore leso dall'asimmetria informativa, parziale, non determinando il rimedio invalidante la caducazione dell'intero rapporto negoziale, a legittimazione riservata, potendo essere eccepita solo dal consumatore in quanto « parte debole », con rilievo officioso e obbligo del giudice di rilevarla, dovendo l'organo giudiziario fare presente anche *ex officio* la sussistenza di una causa di invalidità *sub specie nullitatis* e non dichiararla se non in presenza di assenso del consumatore, essendo a quest'ultimo rimessa la decisione di servirsi di siffatto rimedio.

Con le disposizioni di cui all'articolo 3 si riserva all'agente il diritto all'ottenimento di un compenso lordo annuo pari almeno a tre volte la retribuzione lorda spettante al lavoratore dipendente inquadrabile al primo livello del contratto collettivo nazionale di lavoro del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Siffatto compenso consegue all'eventuale previsione di un divieto in capo all'agente di assumere l'incarico di trattare gli affari di più ditte, non in concorrenza tra loro, o quando comunque ci sia di fatto un vincolo di esclusiva per un solo preponente ai sensi dell'articolo 1 del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELL'AGENTE IN MATERIA DI CONTRATTO DI AGENZIA

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 1743
del codice civile)*

1. All'articolo 1743 del codice civile, è aggiunto, infine, il seguente comma:

« Nel caso sia previsto un divieto in capo all'agente di assumere l'incarico di trattare gli affari di più ditte, non in concorrenza tra loro, il preponente è tenuto al pagamento di un'indennità annua determinata dalla legge ».

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 1749
del codice civile)*

1. All'articolo 1749 del codice civile, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Sono nulle le clausole che prevedono un potere di modifica in capo al preponente della lista dei clienti direzionali, della zona assegnata all'agente e della misura delle provvigioni senza che l'agente possa vantare alcun diritto a indennità ».

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI INDENNITÀ DISPOSTA
A FAVORE DELL'AGENTE

Art. 3.

(Modifica alla legge 3 maggio 1985, n. 204)

1. All'articolo 1 della legge 3 maggio 1985, n. 204, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 1743 del codice civile, il preponente deve assicurare all'agente un compenso lordo annuo pari almeno a tre volte la retribuzione lorda spettante al lavoratore dipendente inquadrabile al primo livello del Contratto collettivo nazionale di lavoro del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro ».

€ 1,00